



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 11 del Consiglio Comunale

***** C O P I A *****

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023, CORREDATO DALLA NOTA INTEGRATIVA – (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20:30, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale, che viene svolto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto con Decreto Sindacale n. 5/2020.

Referito di Pubblicazione

(Art.183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24/03/2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 24/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Presenti i Signori(collegati in videoconferenza):

Uez Cristian	Sindaco
Andreatta Mauro	Consigliere Comunale
Curti Serena	Consigliere Comunale
De Martini di Valle Aperta Massimiliano	Consigliere Comunale
Faggioni Alex	Consigliere Comunale
Gandini Arturo Andrea	Consigliere Comunale
Malpaga Enrica	Consigliere Comunale
Passamani Michela	Consigliere Comunale
Ropelato Renzo	Consigliere Comunale
Scarpa Pietro	Consigliere Comunale
Schmid Loris	Consigliere Comunale
Schmid Paola	Consigliere Comunale
Serafini Eddy	Consigliere Comunale
Tartarotti Cinzia	Consigliere Comunale
Tomasi Michele	Consigliere Comunale

Assiste alla seduta e verbalizza, in videoconferenza, il SEGRETARIO COMUNALE Conci dott.ssa Nicoletta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, CRISTIAN UEZ nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta telematica per la trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Premesso ed evidenziato, per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, detta le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 e s.m., in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- la sopraccitata L.P. 18/2015 all'articolo 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;
- l'articolo 49 comma 2 della L.P. 18/2015 e s.m. individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali e il comma 1 dell'articolo 54 della stessa prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";
- comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale sopraccitata prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";
- l'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed in particolare il comma 14, prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l'articolo 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- pertanto gli enti locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e ricordato che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i. fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

- ricordato che, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto il 16 novembre 2020, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno concordato l'applicazione anche per i Comuni trentini della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei Comuni eventualmente disposta dallo Stato;
- visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che stabilisce il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;
- visto la deliberazione consiliare n. 13 del 24 luglio 2020, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019;

Precisato e ricordato che, con specifico riferimento alla normativa in materia degli equilibri di bilancio e di vincoli di finanza pubblica:

- l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27, stabilisce che: “*A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”*;
- la Legge di Bilancio 2019, n. 145 di data 30 dicembre 2018 (commi da 819 a 826) sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio prevedendo, in attuazione delle sopraccitate sentenze della Corte costituzionale, che gli enti locali possano utilizzare in modo pieno sia il FPV in entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio contabile come disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal T.U.E.L.; gli enti pertanto sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011.

Evidenziato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 05.04.2019, si è disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
- con deliberazione n. 8 del 25 maggio 2020, si è disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- tariffe valevoli per l'anno 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani: deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 04 marzo 2021;
- tariffe valevoli per l'anno 2021 per il servizio fognatura: deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 04 marzo 2021;
- tariffe valevoli per l'anno 2021 per il servizio acquedotto: deliberazione della Giunta

Comunale n. 10 del 04/03/2021;

considerato lo schema del DUP definitivo è stato predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Atteso che nel bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023:

- è stato iscritto il Fondo di Riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.
- è stato previsto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) secondo le disposizioni della L.205/2017 e ss.mm. e ii. secondo le percentuali previste dal medesimo dettato normativo.

Rilevato che il Comune di Calceranica al Lago non è tenuto alla costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali previsto dalla L. 145/2018 articolo 1 commi 859 e seguenti in quanto ha rispettato tutti i parametri previsti dalla normativa citata. I dati relativi agli indicatori sui tempi di pagamento sono compiutamente indicati nella nota integrativa al bilancio.

Considerato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex Fondo Investimenti Minori (ex F.I.M.), nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche dal 2020, nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 04 marzo 2021, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposta dal Servizio Finanziario in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati stabiliti dall'Amministrazione e sulla base delle informazioni fornite dai Servizi comunali;

vista la proposta di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 04 marzo 2021, comprendente gli allegati previsti dalla normativa vigente, incluso il Piano degli indicatori di bilancio 2021-2023 di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015 e corredata dalla Nota Integrativa;

considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

precisato che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 corredata dai relativi allegati e dal Documento Unico di Programmazione è stato depositato per visione e consultazione da parte dei consiglieri comunali previa specifica comunicazione prot. n. 994 di data 05.03.2021 coerentemente con le tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;

visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., dall'Organo di Revisione agli atti sub prot. n. 1182 di data 15.03.2021;

tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2021-2023, del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3;

visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, resi rispettivamente dal Segretario comunale (con riferimento al DUP 2020-2022) e dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, al fine di garantire l'immediata operatività del bilancio previsionale 2021-2023, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.; visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale;

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli n. 15, contrari n. //, astenuti n. // su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (allegato 1) che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (allegato 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla legge, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (allegato 3) che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di non adottare la contabilità economico-patrimoniale come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 08 di 25/05/2020;
6. di avvalersi dalla facoltà di cui all'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e pertanto di non predisporre il bilancio consolidato, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 1 dd. 05.04.2019;
7. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione;
8. di dare atto che la documentazione di cui alla presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bilanci”;
9. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sarà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 e successivi aggiornamenti;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in relazione alle motivazioni indicate in premessa.

*** * * ***

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to UEZ CRISTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONCI dott.ssa NICOLETTA

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 24/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conci dott.ssa Nicoletta

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2.

Addì, 23/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 03/05/2018, n. 2;
- b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.